

COMUNE DI SCARMAGNO  
(PROVINCIA DI TORINO)

REGOLAMENTO PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA MUNICIPALE DEL CONCENTRICO

-----  
NORME GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) SMALTIMENTO DI LIQUIDI DI RIFIUTO

Le acque domestiche provenienti da lavatoi, acquai, bagni ecc., le sostanze luride provenienti da latrine, orinatoi, rimesse, scuderie, stalle ecc. ed in genere tutte le sostanze di rifiuto delle abitazioni e fabbricati (compresi nelle zone munite di fognatura stradale) dovranno essere scaricate nei collettori stradali a mezzo di appositi allacciamenti costruiti secondo le norme dettate dal presente regolamento. Anche le acque meteoriche provenienti da cortili, terrazzi, tetti, giardini ed in genere da qualsiasi area coperta e scoperta dovranno scaricare nella fogna stradale.

Art. 2) SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI

E' fatto espresso divieto di scaricare nei collettori stradali:

- a) le spazzature ed in genere tutti gli avanzi solidi non spappolabili;
- b) le materie di scolo provenienti da esercizi di industrie in genere, ivi comprese garages pubblici e privati, quando contengono sostanze corrosive che possono alterare la superficie delle parti dei condotti, se prima non siano stati praticati dei trattamenti ed adempiute quelle prescrizioni che il Municipio, avuto riguardo alle esigenze dell'igiene ed alle norme per la conservazione delle opere di fogna, si riserva di stabilire caso per caso, in relazione alle disposizioni della legge sulla sanità pubblica e del regolamento locale d'igiene.

Art. 3) DIVIETO DI COSTRUZIONE DI POZZI NERI

Negli stabili laterali o vicini alle vie, piazze, corsi o strade provvisti di regolare fognatura, non è permesso di costruire alcun nuovo pozzo nero od impiantare altri sistemi di servizio delle latrine o di scarico di acque qualsiasi, che non siano in correlazione col sistema di fognatura costruita.

#### ART. 4) OBBLIGHI DI PROPRIETA' DI STABILI

In conseguenza di quanto sopra ogni stabile compreso nella zona provvista di regolare fognatura deve essere provvisto, nei modi e forme sotto indicati, di regolare allacciamento alla fognatura stessa.

✓ Gli stabili preesistenti al canale di fognatura dovranno essere allacciati entro il termine indicato dal Sindaco con apposita ordinanza.

#### ART. 5) SORVEGLIANZA DEL MUNICIPIO

Tutti i lavori e opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti e degli impianti interni per lo scolo e lo smaltimento delle acque di rifiuto sono pertanto soggetti all'autorizzazione, alla approvazione ed alla vigilanza del Municipio.

Il Comune ha la facoltà di controllo dei lavori e delle opere di costruzione o di manutenzione degli impianti interni della fognatura e di disporre a carico dei proprietari i lavori necessari ad evitare eventuali inconvenienti nel funzionamento degli impianti stessi.

#### ART. 6) SUOLO STRADALE DI PROPRIETA' COMUNALE

E' vietato rimuovere il pavimento stradale o i chiusini delle pubbliche fogne essendo ciò riservato ai soli agenti incaricati del Municipio.

Soltanto i chiusini dei pozzetti che servono per la ispezione del condotto esterno delle immissioni private, sebbene siano posti su suolo pubblico, possono essere rimossi dagli interessati per breve tempo in caso di verifiche, previo avviso al Municipio. Compilate le verifiche dovranno essere immediatamente ricollocati a posto.

#### ART. 7) SUOLO STRADALE DI PROPRIETA' DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Se l'allacciamento interessa suolo di proprietà di pubblica amministrazione che non sia quella Comunale, il privato dovrà provvedere a sue cura e spesa a ottenere dall'Amministrazione interessata, l'autorizzazione per la costruzione e per la manutenzione dell'allacciamento e rispettare tutte le prescrizioni che, oltre a quelle contenute nel presente Regolamento, venissero disposte dall'Amm.ne stessa.

#### ART. 8) PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni in sede stradale che servono all'allacciamento degli stabili alla fogna stradale restano di esclusiva proprietà del Comune.

#### ART. 9) SOSPENSIONI TEMPORANEE

Qualora si verificasse per qualsiasi causa qualche inconveniente nelle condutture stradali che richiedesse temporanea sospensione di immissioni private, od altri provvedimenti, il Municipio addiverrà, il più sollecitamente possibile alle necessarie riparazioni, ma in ogni caso non potrà mai essere elevata alcuna pretesa per risarcimento di danni.

#### ART. 10) CONTRAVVENZIONI

Ai contravventori delle disposizioni del presente Regolamento è applicabile l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 ed i contravventori saranno inoltre tenuti alle spese ed al risarcimento dei danni.

### C a p o    I I

#### ALLACCIAMENTI ESEGUITI DAI PRIVATI

#### ART. 11) DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

Chiunque intenda, o, ai sensi del presente regolamento, abbia l'obbligo di allacciare un fabbricato ai collettori stradali, dovrà rivolgere al Sindaco regolare domanda di allacciamento.

La domanda dovrà essere firmata dal proprietario o dai proprietari dello stabile nel quale o a vantaggio del quale le opere debbono essere eseguite e dovrà essere corredata dalle seguenti indicazioni:

- a) la designazione dei corsi, vie e piazze verso i quali debbono aver luogo gli scarichi;
- b) nome e cognome del proprietario e dei condomini e indicazione delle rispettive proprietà;
- c) indicazione dell'uso a cui sono destinati i fognoli o i condotti;
- d) se lo stabile è fornito di acqua potabile, se vi esistono pozzi di acqua viva od altre acque qualsiasi;
- e) l'indicazione dell'Impresa che costruirà l'allacciamento;
- f) la rappresentazione in pianta e in sezione del tratto di allacciamento interessante il suolo pubblico, in scala sufficiente per la individuazione di tutte le sue caratteristiche (posizioni, di metro, pendenza, tipo di materiale, lunghezza, ecc.).

Nel caso che l'allacciamento privato attraverso o comunque interessi, nel suo percorso, proprietà di terzi, la domanda dovrà contenere il nulla osta del proprietario interessato.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:

- la ricevuta dell'Economo comunale da cui risulti l'avvenuto versamento di un deposito di L. ( ). Quilora per lo stesso fabbricato si dovesse costruire più di un allacciamento, per ognuno di essi dovrà essere versato il suddetto deposito. Il deposito varrà da garanzia di effettuazione del rimborso delle spese che il Comune dovrà sostenere per l'esecuzione dell'allacciamento.

Per gli stabili di nuova costruzione, ai documenti sopraelencati dovrà essere aggiunto, in sostituzione di quanto richiesto nel precedente comma f, il progetto architettonico della nuova costruzione, in duplice copia, dal quale risulti sia in pianta che in sezione, l'ubicazione degli impianti scaricanti nella fogna ed il percorso delle tubazioni con i relativi dati descrittivi (pendenze, lunchezze, diametri, tipo di materiale, pezzi speciali, pozzetti ecc.).

#### ART. 12) DEPOSITO

E' facoltà della Giunta Municipale, salvo ratifica consiliare, di modificare ulteriormente l'ammontare del deposito di cui all'articolo precedente, a seconda delle ulteriori variazioni del mercato edilizio.

#### ART. 13) VISITA PREVENTIVA E PERMESSO

Il Sindaco rilascerà il permesso, previo sopralluogo a cura dell'Ufficio Tecnico, sentito l'Ufficiale Sanitario e tenuto conto delle norme di cui all'art. 5.

In sede di concessione di permesso, il Sindaco potrà invitare l'utente a cambiare l'Impresa esecutrice dei lavori, qualora l'Impresa firmataria del progetto non presenti le necessarie garanzie di capacità e fisserà la data dell'inizio e quella di termine in cui dovranno essere ultimati i lavori.

#### ART. 14) INADEMPIENZA

Trascorsi i termini fissati, il Comune inviterà, con ordinanza del Sindaco, i proprietari a completare l'allacciamento entro un nuovo termine perentorio; in caso di mancata esecuzione, il Comune procederà nei confronti degli inadempienti a norma dell'art. 10.

Uguale procedura si svolgerà nei confronti di coloro che non abbiano presentato domanda di esecuzione dell'allacciamento pur essendovi obbligati.

#### ART. 15) MANUTENZIONE

Quando sia riconosciuto che un allacciamento abbisogni di riparazioni, l'interessato ne farà regolare domanda al Sindaco il quale determinerà, caso per caso, la modalità delle opere da eseguire, l'entità del deposito da effettuare alla Tesoreria comunale a garanzia del rimborso delle spese, in analogia a quanto stabilito dall'art. 11.

Nel caso di riparazione d'urgenza, la domanda dovrà essere fatta direttamente od anche verbalmente all'Ufficio Tecnico Municipale il quale autorizzerà, nell'ambito delle proprie competenze, l'esecuzione delle opere di pronto intervento, e contemporaneamente l'interessato inoltrerà regolare domanda al Sindaco ai sensi del comma precedente.

#### ART. 16) CONTRIBUTO D'ALLACCIAMENTO

Per ogni stabile scaricante nei canali di fognatura, spetterà al Comune, oltre al rimborso delle spese per i lavori eseguiti a cura del Comune stesso e per gli eventuali controlli disposti, un contributo di allacciamento nella misura risultante dall'applicazione della seguente tariffa:

- a) L.     per ciascun metro cubo interno dei locali di abitazione e servizi relativi; dei negozi, laboratori, uffici ed affini, dei servizi con questi connessi e dei loro locali di disimpegno;
- b) L.     per ciascun metro cubo dei corridoi esterni di accesso, vani scala, androni che si trovano nell'immobile degli altri locali non classificabili fra i precedenti (escluse le cantine e le soffitte non adibite agli usi sopra specificati).

Sono esenti da contributo gli edifici di culto, le scuole e gli edifici destinati ad opere di beneficenza ed assistenza.

#### ART. 17) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO D'ALLACCIAMENTO

Il contributo di cui all'articolo precedente può essere pagato, senza maggiorazione, anche in più rate annuali, sino ad un massimo di trentacinque annualità, l'ultima delle quali con scadenza

Per gli stabili costruiti successivamente all'entrata in funzione della fognatura, il contributo suddetto ammonterà a tanti trentacinquesimi della somma che sarebbe dovuta in base ai criteri sopra specificati, quanti saranno gli anni ancora mancanti a detto termine del

NORME TECNICHE

## Capo I

ART. 18) IMMISSIONI NEI CANALI STRADALI

Le immissioni nelle fogne stradali verranno effettuate, durante la costruzione della fognatura stradale, a mezzo di speciali bocchette di immissioni disposte lungo i canali durante il corso dei lavori. Le nuove immissioni, successive alla costruzione delle fogne stradali, verranno effettuate con imbocchi rasati internamente al canale principale.

I diametri delle speciali bocchette e degli imbocchi saranno uguali al diametro della condotta di allacciamento.

ART. 19) AFFLUSSO DELLE MATERIE NELLE FOGNE

L'afflusso delle materie nelle fogne non dovrà mai essere impedito da paratoie di ritenuta o da pozzetti di deposito. Però prima dell'innesto della condotta di allacciamento nella fogna pubblica, sarà collocato un tubo a sifone con ispezione facile a nettarsi ed accessibile da apposito pozzetto d'ispezione costruito nell'interno della proprietà privata o eccezionalmente sul margine esterno della proprietà stessa. Solamente i doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via devono essere allacciati direttamente alla fogna stradale, senza sifone, con un semplice pozzetto al piede del tubo di discesa.

ART. 20) TRACCIATO DEI CONDOTTI

Il tracciato dei condotti di scarico nei canali stradali dovrà essere costituito da tratti rettilinei raccordati con adatte curve ai tubi di arrivo alle fogne, e possibilmente con livelletta unica. In corrispondenza di sensibili cambiamenti di direzione o di pendenza o nell'incrocio di due o più tratti di tubazioni private, dovranno essere costruiti:

- nel caso di scarichi di acque piovane, pozzetti di raccordo ed ispezione, formati con muratura intonacata con malta cementizia su platea di calcestruzzo e dotati di chiusino carreggiabile;
- nel caso di scarichi neri, pozzetti di ispezione, costruiti come sopra, ma non necessariamente dotati di platea di calcestruzzo, e contenenti il pezzo speciale di raccordo munito, dove occorre, di apposita ispezione a tappo per la tenuta ermetica.

L'ultimo tratto della tubazione di allacciamento dovrà avere uno sviluppo non maggiore di un metro lineare e formare con l'asse del collettore principale un angolo non maggiore di 45°. Gli imbocchi dovranno avere il fondo a quota non minore di cm. 10 sul piano scorrevole della fogna.

L'attraversamento del suolo stradale dovrà essere effettuato per il percorso più breve e le tubazioni dovranno essere tenute alla massima profondità consentita con l'avvertenza che qualora il tubo non risultasse tutto ad una profondità di almeno 80 cm. sotto il piano stradale, dovrà essere protetto e consolidato da letto, rinfianchi e cappa di conglomerato cementizio.

Ogni scarico dovrà avere collegamento diretto con il collettore di fognatura. Salvo casi eccezionali non saranno consentiti, nella sede stradale, raccordi fra i vari scarichi di una stessa proprietà o di proprietà diverse, dovendo provvedersi a tali raccordi entro la proprietà privata.

#### ART. 21) PENDENZE DEI CONDOTTI

Eccezion fatta per casi particolari che verranno di volta in volta esaminati dall'Ufficio tecnico municipale, le tubazioni di allacciamento dovranno avere pendenza non inferiore all'1% per gli scarichi di sola acqua piovana e non inferiore al 2% per gli scarichi neri o misti.

#### ART. 22) AERAZIONE

I condotti verticali delle latrine dei lavandini e simili dovranno essere prolungati in alto sino ad un metro al di sopra della copertura del fabbricato a cui servono, salvo la maggiore altezza a cui dovessero essere portati per non recare danno o molestia ai vicini.

#### ART. 23) MATERIALI

I condotti per gli allacciamenti dovranno essere esclusivamente di grès o di fibrocemento. Dovranno essere assolutamente impermeabili e resistere alla pressione interna di almeno due atmosfere. Le sezioni delle tubazioni dovranno essere proporzionate all'entità dei liquami da smaltire e comunque il diametro interno non potrà essere minore di cm. 15.

#### ART. 24) SCAVI E POSA DELLE TUBAZIONI

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non impedire la pubblica viabilità e comunque in modo che almeno una metà della sezione stradale resti libera, e dovranno essere adeguatamente protetti e segnalati con i prescritti sbarramenti ed avvisi scritti e luminosi diurni e notturni.

Il letto di posa delle tubazioni dovrà essere assolutamente spianato in modo che i tubi posino sul letto stesso per tutta la loro lunghezza. Qualora le tubazioni non siano annegate in conglomerato cementizio, dovranno essere accuratamente rinfiancate e ricoperte con uno strato di sufficiente spessore di materiale sabbioso grigliato e ben pigiato.

Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito con l'apporto del materiale idoneo e suscettibile di completo e sollecito assestamento, curandone il tempestivo ed efficace costipamento con opportuni innaffiamenti e pigiature e curando il ripristino provvisorio del piano viabile.

ART. 25) PROVE

L'Ufficiale Sanitario potrà ordinare prima o durante la esecuzione dei lavori l'effettuazione di prove intese a verificare le qualità di resistenza e di impermeabilità dei materiali. Le spese di tali prove saranno a carico dell'utente.

C a p o II

IMPIANTI INTERNI

ART. 26) POZZI NERI

I pozzi neri, i pozzi sotterranei, i canali relativi, i siti di deposito di materie immonde o simili, dopo l'esecuzione delle opere di fognatura, dovranno essere completamente vuotati, disinfettati e riempiti con materie non infette, a cura e spese dei proprietari, sotto la sorveglianza del Municipio.

Si intenderanno così revocate tutte le concessioni precarie, relative a scarichi di qualunque genere di acque bianche e nere, concesse in precedenza.

ART. 27) LATRINE, ORINATOI, STALLE, SCUDERIE, LETAMAI

Ogni latrina di stabili provvisti di fognatura deve essere munita di sifone e di vaschetta di cacciata d'acqua in modo che si possa effettuare la completa lavatura dell'impianto e degli scarichi. Non sono escluse le latrine esterne, anche se non comunicanti con gli ambienti interni, per le quali tuttavia si dovrà tenere in conto l'effetto del gelo sull'apparecchio di cacciata.

Gli scarichi di orinatoi, delle stalle, delle scuderie, delle rimesse, delle fosse di letame e simili dovranno essere tutti muniti di sifone ispezionabile ed essere tenuti sempre in buono stato di conservazione, di funzionamento e di nettezza.

Gli orinatoi degli esercizi pubblici e dei luoghi di pubblico spettacolo, dovranno essere dotati di acqua di lavaggio mediante apparecchi di cacciata, secondo le norme da indicarsi caso per caso dall'Ufficio Tecnico.



**ART. 28) ACQUAI, LAVANDINI, ACQUE DI RIFIUTO**

Gli scarichi degli acquai, dei lavandini e di qualsiasi acqua di rifiuto potranno avere tubi distinti od anche essere uniti a condotti verticali delle latrine. In entrambi i casi dovranno essere muniti di 2 sifoni con ispezione, da collocarsi uno all'inizio della tubazione di scarico dell'acquajo o del lavandino ed uno prima dell'innesto con il tubo discendente di scarico.

**ART. 29) TUBAZIONI INTERNE**

Potranno essere di ghisa catramata o di grès o di cemento amianto e dovranno avere i requisiti di cui all'art. 22. Gli scarichi dei singoli apparecchi igienici (acquai, lavandini, bagni, bidets, ecc.) dovranno essere di piombo o di altro materiale protetto dall'azione corrosiva dei materiali da costruzione.

Le tubazioni interne di scarico dovranno scorrere nell'interno dei muri, in vano proprio.

**ART. 30) ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà riportato l'approvazione dell'Autorità Tutoria.

**Dott. Ing. MARINI GIAMANTONIO**  
C.so Re Umberto, 23 - TORINO - Tel. 519.773